

dopo la liberazione del nord, e nel fondato timore che il prezzo di acquisto non fosse assolutamente conveniente all' I.N.A., si chiese il parere al competente nostro Comitato Tecnico, il quale, il 16 aprile u. s. ha emesso la seguente deliberazione:

"Esaminati gli atti e considerato che trattarsi non di un corpo unico di terreno ma di quattro lotti separati, di qualità mediocre, scarsamente dotati di fabbricati e scorte, ritiene non consigliabile di insistere nell'aumento del sesto e di impugnare la validità dell'aumento".

Fanelli fa rilevare che l'aumento di sesto in una ordinaria procedura esecutiva non è provvedimento che possa rientrare nell'ambito della legge speciale 5.10.1944, tanto più se, come nel caso, è intervenuto un decreto di aggiudicazione emanato ai sensi dell'art. 586 dal giudice dell'esecuzione. La legge speciale (art. 6) consente di impugnare anche i provvedimenti dell'autorità giudiziaria qualora però risulti che su di essi abbia influito la situazione politica del momento, cosa che